

C12683 - FINCANTIERI/WASS SUBMARINE SYSTEMS

Provvedimento n. 31388

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 novembre 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Fincantieri S.p.A., pervenuta in data 4 novembre 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

I.1. Fincantieri

1. Fincantieri S.p.A. (di seguito, "Fincantieri" o "Acquirente") è la società *holding* dell'omonimo gruppo attiva nel settore della cantieristica navale e, in particolare, nelle attività di: i) *shipbuilding*, ovvero le attività di progettazione e costruzione di navi da crociera e navi militari, di arredo navale, nonché la progettazione e produzione di cabine navali, *box* igiene, vetrate, attrezzature per il *catering* navale, ecc.; ii) *offshore* e le navi speciali, il quale include le attività di progettazione e costruzione di navi da supporto per impianti eolici *offshore* e per il settore Oil&Gas, navi specializzate quali posacavi e traghetti, nonché altre tipologie di navi non militari, offrendo prodotti innovativi e a ridotto impatto ambientale; iii) progettazione e produzione di Sistemi, Componenti e Infrastrutture, collegate a vario titolo al settore della cantieristica navale¹. Fincantieri è quotata presso il mercato *Euronext Milan*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

2. Il capitale sociale di Fincantieri è detenuto da CDP Equity S.p.A. (di seguito, "CDP Equity") per il 71,3%. La restante parte del capitale sociale di Fincantieri è distribuita tra azionisti privati - nessuno dei quali detiene, individualmente, una quota dello stesso superiore o uguale al 3% - e, limitatamente, azioni proprie. A sua volta, CDP Equity è interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, "CDP"), società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (82,7%)².

Nel 2023, CDP ha realizzato un fatturato consolidato di circa [30-40] miliardi di euro a livello mondiale, di cui [20-30]* miliardi di euro a livello eurounitario, dei quali [20-30] miliardi di euro a livello nazionale.

I.2. WASS Submarine Systems S.r.l. e Leonardo

3. WASS Submarine Systems S.r.l. (di seguito, "WASS" o "Target") è una società interamente controllata da Leonardo S.p.A. (di seguito, "Leonardo" o "Parte Venditrice") che, nel contesto dell'Operazione, cederà a WASS il proprio ramo di azienda attivo nella progettazione, realizzazione e vendita di prodotti e sistemi di difesa e di arma, ivi incluse le relative componenti elettroniche, consistenti in: (i) siluri pesanti, leggeri e mini-siluri, ivi inclusi i relativi sistemi di movimentazione a bordo e di lancio, per unità navali e sottomarine, nonché aeromobili; (ii) sistemi *sonar* a uso militare, compresi anche i *sonar* antimina, per unità navali e sottomarine e (iii) sistemi di contromisura, inclusi i relativi sistemi di lancio, per unità navali e sottomarine.

¹ [In particolare, l'attività di Sistemi, Componenti e Infrastrutture, che ricomprende le seguenti aree di business:

a. - Polo Meccatronica, i.e., l'area di business attiva nella: (i) progettazione, produzione e installazione di sistemi di generazione e accumulo di energia elettrica, (ii) riparazione, manutenzione, installazione di turbine a gas, (iii) progettazione e produzione di sistemi elettrici, elettronici ed elettromeccanici integrati, nonché nella (iv) progettazione e realizzazione di impianti elettrici da fonte rinnovabile fotovoltaica;

b. - Polo Infrastrutture, i.e., l'area di business dedicata alle attività di: (i) progettazione, costruzione, manutenzione, fornitura di infrastrutture civili, marittime, portuali e idrauliche (inter alia, ponti, viadotti, aeroporti, porti, grandi edifici industriali e commerciali), (ii) costruzione di edifici e fornitura dei relativi sistemi tecnologici, e (iii) produzione, commercializzazione e posa in opera di manufatti e carpenterie metalliche;

c. - Polo Elettronica, i.e., l'area di business dedicata alle attività di: (i) produzione e fornitura di mezzi e servizi connessi con il supporto logistico integrato, (ii) ricerca e sperimentazione in ambito navale; (iii) progettazione, produzione e manutenzione di sistemi per applicazioni civili-militari; (iv) progettazione, fornitura e integrazione di infrastrutture tecnologiche; (v) progettazione e produzione di prodotti e servizi afferenti alla sicurezza informatica; nonché alle attività di (vi) progettazione e realizzazione di sistemi di automazione, sistemi di telecomunicazione e sistemi elettronici.]

² [La restante parte del capitale sociale di CDP è distribuita tra diverse fondazioni bancarie (15,93%) - nessuna delle quali detiene una quota dello stesso superiore o uguale al 3% - e azioni proprie (1,3%).]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

4. Leonardo cederà a WASS anche la partecipazione del 50% detenuta nel Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.") EuroTorp³, costituito ai fini della promozione e commercializzazione del siluro leggero MU90 e partecipato anche da DCN International S.A. (26%) e Thales S.A. (24%).

5. Leonardo opera nella progettazione e realizzazione di, *inter alia*: (a) elicotteri; (b) sistemi di comando e controllo, nonché sensori multifunzione ed equipaggiamenti di autoprotezione, con applicazioni nei domini terrestre, navale, aereo, spaziale e *cyber* (elettronica per la difesa e sicurezza); (c) velivoli per la difesa e la sorveglianza multi-missione, da addestramento e trasporto tattico, e per il supporto umanitario; (d) componenti strutturali per velivoli commerciali e da difesa, elicotteri e aerei ed (e) satelliti, infrastrutture, equipaggiamenti e sensori *high tech*. Leonardo fornisce, altresì servizi, piattaforme, sistemi e soluzioni per la: (f) gestione, manutenzione, monitoraggio e digitalizzazione dei prodotti e sistemi indicati innanzi; e (g) automazione della movimentazione aeroportuale dei bagagli, dei centri di smistamento della posta e degli *hub* logistici dei corrieri.

6. Leonardo è la *holding* dell'omonimo gruppo industriale ed è una società per azioni quotata presso il mercato *Euronext Milan*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed il cui socio di maggioranza è il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne detiene circa il 30,2% del capitale sociale (aggiornamento a luglio 2024). La restante parte del capitale sociale di Leonardo è detenuta da investitori istituzionali e *retail* o è costituita da limitate azioni proprie. Fincantieri e Leonardo detengono il controllo congiunto su Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. (di seguito, "OSN"), società che svolge attività prettamente commerciali di *project management* e di gestione/consegna di ordinativi.

7. Il fatturato consolidato realizzato dalla Target nel 2023 è stato di circa [100-567] milioni di euro a livello mondiale, di cui [100-567] milioni di euro per vendite nell'Unione europea e [35-100] milioni di euro realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'operazione di concentrazione notificata ha a oggetto l'acquisizione (di seguito, "Operazione"), da parte di Fincantieri, dell'intero capitale sociale e, dunque, del controllo esclusivo, sulla società di nuova costituzione, WASS, cui verrà conferito il Ramo d'Azienda di Leonardo denominato "*Underwater Armaments Systems*", compresa la partecipazione nel G.E.I.E. EuroTorp.

9. A seguito dell'Operazione, pertanto, Fincantieri verrà a detenere il controllo esclusivo su WASS e, dunque, in ultima istanza, sull'intero Ramo d'Azienda, compresa la partecipazione detenuta nel G.E.I.E. EuroTorp.

10. L'Operazione è soggetta ad alcune condizione sospensive, quali [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

11. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parti di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990.

12. L'Operazione rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate dall'Operazione è stato superiore a 567 milioni di euro ed il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

IV.1. Il settore interessato

13. L'Operazione in esame interessa il settore dei sistemi integrati di arma e difesa di unità navali la cui domanda è di natura istituzionale, primariamente costituita dalle commesse dei Ministeri della Difesa e delle forze armate dei Paesi non soggetti a embargo (di seguito, "Marine Militari") che dispongono o intendono disporre di forze subacquee, navali e/o aeree, e i cui ordinativi sono, a loro volta, dettati da vari fattori.

14. Tra questi si annoverano, *inter alia*, le esigenze di sicurezza e difesa nazionale del momento, la diversa longevità dei prodotti in questione e il grado di effettivo utilizzo di quelli già in possesso delle Marine Militari, nonché le scelte di politica industriale, la capienza dei pertinenti stanziamenti di *budget* annuali e le previsioni di spesa pluriennali.

15. La domanda, pertanto, è sostanzialmente costituita dalla pluralità di Marine Militari che, sulla base dei propri requisiti di sicurezza e affidabilità e delle rispettive necessità, avviano procedure di gara o negoziazioni dirette finalizzate all'esclusivo approvvigionamento dei sistemi integrati d'arma e di difesa, disgiuntamente da unità navali.

16. Ne consegue che il settore si caratterizza per due attività di natura distinta ma complementare ai fini della domanda: le Marine Militari e/o i Ministeri della Difesa ordinano unità ai produttori navali e ne richiedono l'allestimento dei sistemi di arma e difesa ai relativi produttori di tali componenti.

17. Al riguardo, appare opportuno ricordare che la Direttiva 2009/81/CE (di seguito, "Direttiva") e il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (di seguito, "TFUE") consentono di aggiudicare una buona parte delle commesse

³ [Un Gruppo europeo di interesse economico è una figura introdotta nell'ordinamento unionale dal Regolamento (CEE) n. 2137 del 25 luglio 1985, in GURI serie L n. 199 del 31 luglio 1985.]

interessate dall'Operazione tramite affidamento diretto. In particolare, la Direttiva consente agli Stati membri di escludere, ai sensi dell'articolo 346 del TFUE, determinate commesse dall'applicazione delle relative disposizioni quando tale esclusione si rende necessaria ai fini della protezione di fondamentali interessi nazionali in materia di sicurezza, ad esempio con riferimento alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico⁴.

18. Nel settore, pertanto, operano sia produttori di unità navali sia produttori di sistemi di combattimento, costituiti dalla combinazione di sistemi necessari a rilevare, tracciare, identificare e ingaggiare bersagli nemici e, dunque, proteggere l'unità navale in questione e quelle in prossimità della stessa.

19. Le principali componenti di tali sistemi sono, tipicamente: i sistemi di comando e controllo per l'analisi del contesto e abilitanti la potenziale risposta reattiva, composti dai sistemi *hardware* e *software* di elaborazione e trasmissione dati, con le relative interfacce di accesso e gestione; le soluzioni di *cyber-security* e di protezione elettromagnetica per la protezione dei sistemi digitali, sia *hardware* che *software*; i sistemi di rilevamento e misurazione della distanza, posizione e velocità di oggetti esterni, quali i sistemi *radar* e *sonar*, i sistemi elettro-ottici (telecamere) ed eventuali altri sensori; i sistemi di artiglieria, quali torrette, cannoni e altri sistemi di lancio del munizionamento come le piattaforme lanciamissili; il munizionamento per il lancio attraverso i sistemi di artiglieria, comprensivo, *inter alia*, di munizioni per cannoni, missili e siluri; i sistemi di autodifesa, tra cui contromisure anti-siluro e antimissile.

20. All'interno della più ampia categoria dei sistemi di combattimento delle unità navali, sono ricomprese le attività della Target, ovvero la progettazione, realizzazione e vendita dei seguenti prodotti e sistemi di difesa e di arma, ivi incluse le relative componenti elettroniche: (i) siluri pesanti, leggeri e mini-siluri, ivi inclusi i relativi sistemi di movimentazione a bordo e di lancio, per unità navali e sottomarine, nonché aeromobili; (ii) sistemi *sonar* a uso militare, compresi i *sonar* antimina, per unità navali e sottomarine e (iii) sistemi di contromisura, compresi i relativi sistemi di lancio, per unità navali e sottomarine.

21. Con riferimento alle commesse dei Ministeri della Difesa di interesse ai fini dell'Operazione, si rileva che generalmente le procedure di acquisto riguardano i c.d. sistemi di combattimento nel loro complesso e non, esclusivamente, le tre tipologie di prodotti della Target, né, tantomeno, siluri, contromisure e *sonar* disgiuntamente considerati. Le nuove unità navali militari devono, infatti, essere necessariamente equipaggiate di tutti gli elementi che, tipicamente, compongono i sistemi di combattimento.

22. A livello mondiale, i principali produttori di unità navali risultano essere, oltre a Fincantieri, le società Huntington Ingalls, General Dynamics/Northrop Grumman, General Dynamics Corporation, BAE Systems Plc, Naval Group, Mitsubishi Heavy Industries, TKMS.

23. Tra i fornitori di sistemi di combattimento si annovera Leonardo (la Parte Venditrice) - in capo alla quale, *post-operazione*, rimarranno le attività di produzione e commercializzazione di buona parte degli elementi dei sistemi di combattimento - e diversi altri operatori, compresi *player* integrati quali Naval Group, TKMS, Mitsubishi Heavy Industries, Hanwha Group e Svenska Aeroplan AB.

24. Pertanto, in generale i produttori di unità navali e i produttori di sistemi di combattimento gestiscono autonomamente gli ordinativi dei Ministeri della Difesa volti alla sostituzione delle sole unità navali o dei soli sistemi d'arma e di difesa, nonché le commesse ancillari e/o successive riguardanti, *inter alia*, la sostituzione di elementi e accessori dei/ai propri prodotti, i servizi di assistenza e i prodotti *post-vendita* (ad esempio, la manutenzione dei sistemi e la fornitura di sessioni di *training*, ricambi, macchine di *test* e manodopera).

IV.2. I mercati rilevanti

25. In considerazione dell'ambito di operatività della Target e avuto riguardo alla prassi consolidata dell'Autorità in materia di concentrazioni nel settore, l'Operazione insiste sui seguenti mercati rilevanti merceologici:

1. il mercato della produzione e commercializzazione di sistemi integrati d'arma subacquea (di seguito, "M.01"), avente a oggetto siluri, apparati di movimentazione a bordo dei siluri e sistemi di lancio degli stessi (*i.e.*, lanciasiluri);
2. il mercato della progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione dei sistemi *sonar* ad uso militare (di seguito, "M.02"), avente ad oggetto i *sonar* (compresi i *sonar* antimina, a immersione per velivoli, galleggianti, ecc.) e i sensori, *i.e.* i sistemi di difesa volti all'individuazione della posizione di oggetti e all'identificazione, rilevazione e localizzazione di navi, sottomarini, siluri e altre entità;
3. il mercato della produzione di contromisure per siluri (di seguito, "M.03"), avente a oggetto le contromisure e i relativi sistemi di lancio, *i.e.* sistemi di difesa che consistono in meccanismi di protezione lanciati contro i siluri allo scopo di deviarne la traiettoria.

26. Tenuto conto delle attività svolte da Fincantieri nel settore della cantieristica navale, prodotti sui quali si inseriscono le attività della Target, l'Operazione interessa anche il seguente mercato rilevante:

⁴ [In particolare l'articolo 346 del TFUE recita come segue:
"1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:
[...]

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari".]

4. il mercato della cantieristica navale in ambito militare (di seguito, "M.04"), concernente la progettazione e costruzione di imbarcazioni militari (*i.e.*, fregate, corvette, portaerei e portaelicotteri, incrociatori, navi anfibe, sottomarini), paramilitari (pattugliatori) e navi a esse ausiliarie.

27. Dal punto di vista dell'estensione geografica, i perimetri rilevanti sono i seguenti:

a) in relazione al mercato della produzione e commercializzazione di sistemi integrati d'arma subacquea (M.01), nei precedenti dell'Autorità detto mercato è stato definito di dimensione geografica nazionale (date le caratteristiche della domanda) sebbene possano esserci flussi di importazioni ed esportazioni tali da ampliare la definizione a livello sovranazionale⁵;

b) con riferimento al mercato della progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione dei sistemi *sonar* a uso militare (M.02) e al mercato della produzione di contromisure per siluri (M.03), nei propri precedenti l'Autorità ha ritenuto che il mercato della progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione dei sistemi *sonar* a uso militare abbia dimensione nazionale o sovranazionale (europea o finanche mondiale) a seconda della circostanza che esistano o meno operatori domestici in grado di soddisfare la domanda istituzionale⁶;

c) per ciò che concerne, infine, il mercato della cantieristica navale in ambito militare (M.04), l'Autorità ha ritenuto nei propri precedenti che il mercato in esame potesse avere dimensione geografica sovranazionale in tutte le ipotesi in cui non si riscontrasse la sussistenza di un fornitore preferenziale nazionale per i corpi armati del Paese interessato⁷;

28. In relazione alla definizione dei mercati rilevanti non appare necessario addivenire a una esatta delimitazione del mercato geografico in quanto l'Operazione concerne attività tra loro non sovrapposte a livello orizzontale e in maniera estremamente sporadica - e dipendente solo da specifiche richieste della committenza - integrabili a livello verticale.

29. Infatti, anche se si considerasse l'ambito geografico più ristretto, ovvero quello nazionale, richiamate le caratteristiche del settore (*v. supra*) e le circostanze di specifiche necessità del Ministero della Difesa italiano in relazione all'approvvigionamento dei distinti prodotti dei mercati M01-M03 combinato con le unità navali del mercato M04, l'Operazione non sarebbe idonea ad alterare il contesto competitivo attuale a livello nazionale (*v. infra*). Ciò è, altresì, rinvenibile nella discrezionalità che il TFUE (e in particolare l'articolo 346, *v. supra*) conferisce ai singoli Stati Membri (e di conseguenza alle istituzioni nazionali che si occupano di difesa per conto degli stessi) nel procedere all'approvvigionamento di prodotti militari. Qualora invece, si considerasse un'estensione geografica sovranazionale (a livello di Unione europea o mondiale) l'Operazione non avrebbe rilievo da un punto di vista concorrenziale in virtù della presenza di numerosi qualificati concorrenti, alcuni di loro già operativi, in maniera integrata, in tutti i mercati rilevanti oggetto di considerazione (*v. infra*).

IV.3. Gli effetti dell'Operazione

IV.3.a. Il contesto competitivo nei mercati rilevanti

30. Nei mercati in cui opera la Target (ma non l'Acquirente), con riferimento all'anno 2023, si rileva quanto segue:

1. nel mercato della produzione e commercializzazione di sistemi integrati d'arma subacquea (M.01), la Target detiene una quota di mercato pari al [1-5%] a livello mondiale, al [1-5%] a livello unionale e del [95-100%] a livello nazionale;

2. nel mercato della progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione dei sistemi *sonar* ad uso militare (M.02), la Target detiene una quota di mercato [inferiore all'1%] a livello mondiale, [inferiore all'1%] a livello SEE e del [10-15%] a livello nazionale;

3. nel mercato della produzione di contromisure per siluri (M.03), la Target detiene una quota di mercato pari al [5-10%] a livello mondiale, al [30-35%] a livello unionale e del [45-50%] a livello nazionale. Al riguardo, appare opportuno rilevare che a livello sovranazionale sono presenti operatori dotati di quote di mercato maggiori della Target, mentre a livello nazionale l'offerta appare comunque ampia.

31. Per ciò che concerne il mercato rilevante M.04, Fincantieri detiene una quota di mercato pari al [5-10%] a livello mondiale, del [20-25%] a livello unionale e del [85-90%] a livello nazionale, ambito geografico nel quale sono operativi altri due operatori.

32. Per ciò che concerne potenziali relazioni verticali, si rileva che le Parti allo stato hanno gestito in autonomia gli ordinativi diretti del Ministero della Difesa. In tale contesto, infatti, la scelta dei fornitori dei Sistemi di Combattimento viene sostanzialmente operata dai committenti che, peraltro, dettano le specifiche tecniche e qualitative ai *provider*, intrattengono interlocuzioni dirette con gli stessi, procedono con le relative verifiche di congruità e instaurano rapporti commerciali con gli stessi per l'espletamento delle attività connesse e successive alla commessa (ad esempio, fornitura

⁵ [Cfr., C1652 - Sistemi Subacquei Welse/Whitehead-Alenia Eltag Sistemi Navali-Usea provvedimento n. 2346 del 5 ottobre 1994, in Bollettino n. 40/1994, nella parte in cui rileva: "l'acquisizione di tecnologie e apparecchiature veniva realizzata prevalentemente in ambito nazionale per ragioni politiche e strategiche collegate all'esigenza di sostenere l'industria della difesa nazionale".]

⁶ [Cfr., C10285 - Atlas Elektronik/Ramo di Azienda di Qinetiq (Underwater Warfare Systems) provvedimento n. 20402 del 22 ottobre 2009, in Bollettino n. 42/2009; C4807 - Thales/Thomson Marconi Sonar provvedimento n. 9934 del 13 settembre 2001, in Bollettino n. 37/2001.]

⁷ [Cfr., C11786 - Cassa Depositi e Prestiti/Fintecna, provvedimento n. 23986 del 9 ottobre 2012, in Bollettino n. 41/2012.]

di servizi di assistenza, prodotti *post-vendita*, ricambi, macchine di *test, training*, manodopera, ecc.)⁸. Da ultimo, appare opportuno segnalare che negli specifici casi in cui il Ministero della Difesa Italiano ha richiesto alla Parte Acquirente (Fincantieri) e alla Parte Venditrice (Leonardo) di effettuare una commercializzazione congiunta di una commessa, queste hanno proceduto alla creazione di OSN e alla costituzione in RTI (v. paragrafo 6).

33. Pertanto, non si rilevano relazioni verticali idonee ad alterare il contesto competitivo.

IV.3.b. Il GEIE Eurotorp

34. In relazione al GEIE Eurotorp (v. *supra*), la cui partecipazione del 50% sarà ceduta da Leonardo alla Target - e, di conseguenza, a Fincantieri - si osserva che tale progetto è stato costituito nel luglio del 1993 allo scopo di avviare una cooperazione tra le industrie militari italiana e francese - cui poi si sono aggiunte le amministrazioni della difesa tedesca e australiana - per lo sviluppo e la realizzazione in comune di una nuova e, ai tempi, innovativa tipologia di siluro, l'MU90, sulla base di due progetti già esistenti nei rispettivi Paesi, il Murene francese e l'A-290 italiano.

35. Eurotorp, nello specifico, non appare suscettibile di essere qualificata come impresa comune a pieno titolo, non essendo in grado di "*esercitare stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma*", tale da farla rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento eurolunitario sulle concentrazioni⁹ in quanto:

i. EuroTorp non opera sul mercato e *[omissis]*;

ii. il G.E.I.E. in questione è stato costituito esclusivamente allo scopo di sviluppare e produrre specifici componenti del siluro MU90 tra l'industria italiana (*i.e.*, Leonardo) e l'industria francese (*i.e.*, DCN International S.A. e Thales S.A.), attività che vengono svolte dai Soci stessi;

iii. EuroTorp non dispone delle infrastrutture necessarie a operare autonomamente sul mercato, né si approvvigiona da soggetti diversi dai soci, dipendendo esclusivamente dalle transazioni commerciali concluse con *[omissis]*.

V. CONCLUSIONI

36. Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

⁸ *[Al riguardo, appare opportuno rilevare che solamente [omissis] relativo al [omissis] la Target ha partecipato con l'Acquirente [omissis].]*

⁹ *[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (in particolare, si veda l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 4).]*